



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della Polizia di Stato



Il Dipartimento ha dato riscontro alla nota inviata in data 23 gennaio 2013 al Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi, pubblicata sul Flash del 4 Febbraio 2013 n.04_2013, avente per oggetto la richiesta, avanzata dal SIULP, di definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale.

In particolare, ci è stato comunicato che l'Ufficio Relazioni Sindacali ha provveduto a trasmettere alle OO.SS., in virtù dell'articolo 25 del DPR 164/2002, una bozza di circolare che dovrebbe definire la disciplina dei movimenti a domanda del personale dei ruoli Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti che aspiri a cambiare ufficio o reparto nell'ambito della stessa sede ove presta servizio.

Su detta materia sarà attivato un confronto in analogia con quando avvenuto a proposito della determinazione dei criteri riguardanti la mobilità esterna del personale.

Si tratta di un primo, significativo passo per la regolamentazione di una delle materie sulle quali finora non si registrano criteri definiti e condivisi.

Non può tuttavia sfuggire il fatto che la richiesta avanzata dal SIULP riguardava non solo la mobilità tra uffici e reparti nell'ambito di uno stesso comune, ma anche e soprattutto la mobilità in senso proprio all'interno degli stessi Uffici e reparti della Polizia di Stato.

L'impegno del SIULP su questo fronte sarà, pertanto, quello di giungere alla definizione di criteri e percorsi che garantiscano tutele e certezza, in un quadro di

FLASH nr. 13 – 2013

- Definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della Polizia di Stato
- Indennità di rischio radiazioni e congedo ordinario aggiuntivo (cong. biologico)
- Nessuna assistenza fiscale diretta da parte dell'Amministrazione
- Regime tributario trattamento forfetario di missione
- Risparmio IRPEF per gli immobili soggetti a Imu
- Indennità una tantum 2012: tassazione
- L'atto da impugnare deve integrare gli estremi di un provvedimento
- Diritto alla retribuzione del lavoro straordinario per il servizio effettuato nelle giornate destinate al riposo
- Presupposti per l'applicazione della legislazione a favore delle "vittime del dovere"
- Situazione ricorsi in atto



regole chiare e condivise, anche in relazione a tutti i meccanismi di mobilità, tra sedi e Uffici ubicati nello stesso comune così come tra le articolazioni interne di uno stesso ufficio, allo scopo di eliminare una situazione estremamente problematica che impone il ripristino di una accettabile situazione di trasparenza amministrativa e la restituzione di condizioni di fiducia al personale.

Indennità di rischio radiazioni e congedo ordinario aggiuntivo (congedo biologico)

Con circolare 333.A/9807.D.7.2/2165/2013 del 4 aprile 2013, integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it, la direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della P.S. ha emanato direttive in ordine alla applicazione dell'articolo 7 del DPR nr. 147 del 5 giugno 1990 (3° contratto: triennio 1988-1990) che, com'è ben noto, al comma 1 prevede la corresponsione di una "indennità di rischio radiazioni" nella misura unica lorda pari a Euro 103,28 "al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, nonché tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio".

Il Dipartimento ha comunicato che la commissione costituita ai sensi del comma 3 della richiamata disposizione contrattuale, ha provveduto altresì ad individuare **"il personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, al quale va corrisposta un'indennità di rischio lorda mensile di Euro 25,82"**.

Tale personale è stato individuato negli "appartenenti ai nuclei artificieri della Polizia di Stato, che utilizzano effettivamente gli apparecchi radiologici portatili nell'espletamento del loro lavoro".

Allo stesso personale, tuttavia, non potrà essere però riconosciuto il congedo ordinario aggiuntivo (congedo biologico) trattandosi di istituto previsto esclusivamente per il personale medico e tecnico di radiologia.

Si ricorda che l'indennità di rischio da radiazioni in questione non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. Ne è inoltre esclusa la corresponsione al personale dirigente della Polizia di Stato.

La decorrenza dell'erogazione dell'emolumento va individuata nella data della deliberazione della Commissione. Il beneficio spetta, pertanto, a partire dal 22 gennaio 2013.

Nessuna assistenza fiscale diretta da parte dell'Amministrazione



Con la circolare n.333-G- Div.1-Sett.6 aagg del 02.04.2013 l'Amministrazione ha fatto sapere che per il corrente anno, non potrà essere assicurata l'assistenza fiscale diretta ai dipendenti.

Ciò in considerazione del fatto che per l'attività di assistenza e di manutenzione delle procedure informatiche connesse all'elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato, ci si avvale del contributo di una Società privata del settore, e precisamente dell'Agenzia per l'Italia Digitale, la quale, in sede di rinnovo del contratto ha riesaminato tale piano di collaborazione contraendo il numero delle professionalità e le ore di applicazione, rendendo, di fatto, impossibile l'erogazione del servizio in argomento.

Pertanto, coloro che debbono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante presentazione del modello 730/2013 redditi 2012, dovranno avvalersi dell'assistenza fornita dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) o da professionisti abilitati.

Regime tributario trattamento forfetario di missione

Con la circolare 333-G/II.2624.02/aagg83 del 26 marzo 2013, integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, sono state diramate direttive in ordine alle modalità applicative della corresponsione dell'anticipo di rimborso forfetario per le missioni in territorio nazionale del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento al regime tributario da applicare.

Due sono le precisazioni dovute in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute sulla complessa materia:

Rimborso forfetario ridotto - art. 6, comma 11, DPR m. 170 dell'11 settembre 2007

Per quanto concerne la franchigia giornaliera concernente il rimborso forfetario, pari ad € 46,48, l'Amministrazione precisa che la quota esente va portata in detrazione anche all'importo pari ad € 50,00, corrisposto come rimborso forfetario, nel caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore.

Anticipo di missione rimborso forfetario

Poiché la normativa vigente (art.13, comma 12, DPR m. 51 del 16 aprile 2009), prevede che venga corrisposto un acconto pari al 90% del rimborso forfetario, la direttiva raccomanda agli Uffici Amministrativi Contabili di elargire gli anticipi di missione al netto delle ritenute a carico del dipendente, al fine di evitare la formazione di debiti a carico degli stessi, con l'ulteriore iter burocratico di restituzione di anticipazioni superiori al dovuto, allo scopo di semplificare l'azione amministrativa e ridurre i tempi di liquidazione e pagamento degli emolumenti accessori.

Risparmio IRPEF per gli immobili soggetti a Imu



Nonostante l'introduzione dell'IMU si sia generalmente tradotta in un aumento di imposta rispetto alla vecchia ICI, sussiste un qualche piccolo aspetto favorevole che a breve emergerà a fronte dell'IMU pagata nello scorso anno.

Infatti, tale imposta non ha sostituito solo l'omologa ICI, ma anche l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali locali (regionali e comunali) sinora dovute in riferimento ai redditi fondiari degli immobili (terreni e fabbricati) non affittati, né locati, purché soggetti a IMU nel 2012.

In conseguenza di questa nuova struttura dell'imposta, il reddito dominicale dei terreni e la rendita catastale dei fabbricati delle persone fisiche (e esse soltanto) non saranno dunque più assoggettati all'IRPEF ed alle addizionali locali già a partire dalle prossime dichiarazioni dei redditi (modelli Unico e 730 2013 relativi ai redditi dell'anno di imposta 2012).

Ovviamente occorre che detti immobili non siano stati affittati o locati, e con limitato riferimento ai periodi dell'anno in cui tale condizione si è verificata.

Il riferimento è ai quadri A e B del modello 730 e agli omologhi quadri RA e RB di Unico Persone Fisiche.

I predetti redditi fondiari non rileveranno neppure ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali rapportate al reddito complessivo IRPEF, né per valutare la spettanza di benefici extra tributari (ad esempio, in materia sociale, universitaria, sanitaria, e così via) a meno che le specifiche disposizioni di legge non li dichiarino comunque rilevanti.

Tale rilevante novità è illustrata con dovizia di particolari nella circolare congiunta n. 5/E dell'11 marzo 2013, diramata dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, visionabile anche nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

Ne consigliamo la lettura per ogni eventuale approfondimento della materia.

Indennità una tantum 2012: tassazione

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla natura della tassazione effettuata sulle indennità percepite a titolo di "una tantum" per l'anno 2012, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.11.2011.

Tale emolumento è soggetto a tassazione separata, trattandosi di reddito percepito nell'anno 2013 ma riferibile all'anno precedente.

Infatti, nell'apposita sezione CENAPS, ove ciascuno potrà accedere con le credenziali di riferimento, è visionabile, attraverso un apposito link, un tabulato dimostrativo nel quale sono indicati, oltre agli importi anche le trattenute fiscali e previdenziali.

Sull'importo netto RAP è documentata la detrazione effettuata a titolo di tassazione separata, verificabile attraverso un semplice calcolo induttivo.

L'atto da impugnare deve integrare gli estremi di un provvedimento



E' inammissibile il ricorso contro una nota con cui l'Amministrazione, in relazione a distinte istanze finalizzate a rivendicare un trattamento economico, comunica cumulativamente che le stesse istanze non potranno trovare accoglimento, in quanto tale comunicazione non può configurarsi quale provvedimento di diniego delle istanze proposte, concretizzandosi, nel caso di specie, di impugnazione azionata nei confronti di una semplice

comunicazione interna con la quale venivano formulate puntuali direttive in ordine alle determinazioni da assumere rispetto alla produzione di istanze aventi lo stesso oggetto con espresso invito ad assumere determinazioni coerenti con gli indirizzi formulati.

Il principio è stato affermato dalla prima sezione del T.A.R. Piemonte con la Sentenza n. 03722/2007 del 13/12/2007.

Secondo i giudici Amministrativi l'atto impugnato non costituisce diretto riscontro alle istanze dei ricorrenti interessati, ma semplice comunicazione interna e non può essere qualificato alla stregua di provvedimento di diniego o, comunque, di provvedimento suscettibile di ledere in modo immediato l'interesse dei ricorrenti.

Per tali ragioni il TAR ha emesso la declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento azionata in giudizio e, nello specifico, delle censure che investivano direttamente, l'atto con riferimento al presunto difetto di motivazione e di istruttoria.

Diritto alla retribuzione del lavoro straordinario per il servizio effettuato nelle giornate destinate al riposo

Pervengono varie richieste e sollecitazioni di chiarimenti in ordine agli effetti della Sentenza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 1342/2012 che ha riconosciuto il diritto alla retribuzione a titolo di lavoro straordinario delle prestazioni effettuate nelle giornate destinate al riposo, e come tali programmate.

Invero, alla sentenza citata si sono aggiunte ulteriori pronunce del massimo consesso amministrativo tutte univoche e concordanti con l'indirizzo già espresso.

Al riguardo, il SIULP non ha mancato di sollecitare il Dipartimento della P.S. affinché rendesse note le proprie determinazioni in ordine alla delicata questione.

In data 5 aprile 2012 con nota 557/RS/I/21/3580 l'Ufficio Relazioni Sindacali rappresentava che la Direzione Centrale per le risorse Umane del Dipartimento aveva, al riguardo della problematica che ci occupa, ritenuto opportuno formulare un apposito quesito di natura giuridica al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Oggi, dopo ulteriori sollecitazioni effettuate dal SIULP, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., con nota 557/RS/I/21/6193 del 3 aprile 2013, ha fatto presente di aver sollecitato il Dipartimento della Funzione Pubblica ad attivare, sulla questione, un confronto finalizzato alla individuazione di una soluzione uniforme per tutto il personale del Comparto Sicurezza.

Presupposti per l'applicazione della legislazione a favore delle "vittime del dovere"



L'essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nel corso dello svolgimento del servizio di vigilanza della prevenzione incendi boschivi alla guida di un automezzo di servizio nella qualità di Vigile del Fuoco, non integra gli estremi per l'applicazione della normativa a favore delle "vittime del dovere".

Tale attività non presenta gli specifici requisiti di rischiosità connessi allo svolgimento dei compiti di istituto dei vigili del fuoco nello svolgimento dell'attività di soccorso, ma presenta aspetti identici a situazioni nelle quali pubblici dipendenti sono esposti ad analoghe sollecitazioni senza rientrare nell'ambito preso in considerazione.

Il principio è enunciato dal Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza n.01050/2013 resa nell'udienza del 16 novembre 2012.

Detta Sentenza appare importante perché opera una completa ricostruzione dei presupposti dell'istituto.

I Giudici del Consiglio di Stato partono dal riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, comma 563, della legge n. 266/2005, che hanno esteso e fissato il campo dei soggetti a cui la speciale elargizione di cui alla legge n. 466/1980 può essere concessa.

Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invaldità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) *nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) *nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) *nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) *in operazioni di soccorso;*
- e) *in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) *a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".*

Nell'interpretazione della norma la giurisprudenza del Consiglio di Stato si attiene ad un criterio rigoroso proprio per evitare, in una materia di grande delicatezza per gli aspetti civili e umani coinvolti, sperequazioni di trattamento a violare la sostanziale ratio dell'Istituto che intende riconoscere uno speciale riconoscimento per i dipendenti che affrontano specifici rischi nello svolgimento dei compiti di istituto quando ricorrono le circostanze in cui essi si trovano ad affrontarli.

Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere non basta pertanto che l'evento legale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischio specificamente attinente "a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività

di soccorso” e, in sostanza, che “il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto” (CdS, Sez. IV, n. 480/2012).

Analogamente, anche per la giurisprudenza meno recente, l'evento deve essere connotato “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404).

Inoltre, si richiede che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042).

“Il concetto di “vittima del dovere” presenta caratteristiche speciali rispetto a chi è deceduto per “causa di servizio”. Il concetto di “ferite o lesioni nell'espletamento di attività istituzionali” enunciato dalla norma presenta, quindi, caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio” (CdS, Sez. III, n. 6574/2011).

Pertanto, un evento che consente certamente il sorgere del pieno diritto alla pensione privilegiata e all'equo indennizzo, non può invece, da solo avere i presupposti per la concessione della elargizione straordinaria, che deve essere attribuita, ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata, a chi svolge i compiti di soccorso in modo specifico e diretto affrontando quindi i rischi speciali connessi all'attività di soccorso, aggiuntivi rispetto a quelli comuni ad una più ampia cerchia di attività.

Situazione ricorsi in atto

I ricorsi al TAR pervenuti dalle strutture territoriali SIULP e trasmessi sino ad oggi allo studio Legale, sono 38.757.

Di questi, 13.000 circa appartengono al ricorso sul c.d. “Tetto Salariale”, 10.000 circa al c.d. “Ricorso previdenziale”, 9.000 circa, al c.d. “Ricorso sul 2.50%” e 6000 circa sul c.d. “ Lavoro straordinario”.

Il ricorso sul “ Tetto salariale” sarà discusso nel merito, a breve , per cui è stata temporaneamente sospesa la presentazione di ulteriori ricorsi, in attesa delle determinazioni giurisdizionali in merito mentre, per quello sul lavoro straordinario e previdenziale, a breve verranno presentati i primi ricorsi.

Il ricorso sul c.d. 2.50% e' stato definitivamente abbandonato a seguito delle note decisioni della Corte Costituzionale.

Ad oggi sono stati presentati tre ricorsi al TAR concernenti il Tetto salariale, per un totale di 3500 colleghi.

Uno comprende tutta la Toscana, mentre gli altri due la Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Milano, Sondrio, Varese) e parte del Lazio.

Per quanto concerne, infine, la c.d. Legge Pinto, a seguito della modifica della stessa, avvenuta lo scorso anno, lo Studio Legale provvederà ad inviare ai colleghi che hanno già presentato la documentazione e per i quali il ricorso non è stato ancora presentato, una comunicazione sulle motivazioni del ritardo e con l'indicazione dei periodi nei quali presumibilmente verranno presentati i ricorsi.

Inoltre, ai colleghi il cui ricorso per la Legge Pinto è stato già presentato, verrà comunicata la data di presentazione e lo stato dello stesso.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI